

IL PD - UN PAESE PER DONNE E UOMINI

XVII LEGISLATURA

Camera dei deputati

- **Un Paese per donne e uomini – combattere la violenza**

<p>Legge 27 giugno 2013 n.77 G.U. n. 152 del 1° luglio 2013 <i>Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011</i></p>	<p>La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica è stata adottata ad Istanbul l'11 maggio 2011 (Convenzione di Istanbul) ed è entrata in vigore il 1° agosto 2014, a seguito del raggiungimento del prescritto numero di dieci ratifiche da parte di altrettanti stati. L'Italia ha svolto un ruolo importante in questo percorso, essendo stata tra i primi Paesi europei a fare propria la Convenzione, ratificandola con la legge 27 giugno 2013, n. 77.</p>
<p>Decreto legge 14 agosto 2013, n.93 convertito , con modificazioni, legge 15 ottobre 2013, n.119 <i>Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province</i></p>	<p>L'intervento normativo del Governo, si è mosso parallelamente su un doppio binario: quello fondamentale della protezione e prevenzione - tramite la previsione di norme volte a potenziare gli strumenti già esistenti e quello sanzionatorio/repressivo, che ha rinnovato le vigenti norme penali, nel rispetto ed in linea con i contenuti della Convenzione. Si è riconosciuta l'importanza della "c.d. violenza assistita", fenomeno che si concretizza quando i figli sono testimoni della violenza che viene perpetrata da un familiare su un altro familiare; ad esempio da un coniuge sull'altro coniuge.</p> <p>Al fine di tutelare maggiormente la vittima di atti persecutori (stalking) si è ritenuto opportuno inserire nel nostro ordinamento penale due aggravanti specifiche: la prima nel caso in cui il reato sia commesso nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, o colui che è o è stato legato da relazione affettiva alla persona offesa; la seconda nel caso in cui il reato sia commesso attraverso strumenti informatici o telematici. Tra le misure adottate in favore delle vittime si evidenzia, tra l'altro, che i delitti di maltrattamenti ai danni di familiari o conviventi, di stalking e di mutilazioni genitali femminili sono stati inseriti tra quelli per i quali la vittima è ammessa al gratuito patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito, come già avviene per il delitto di violenza sessuale.</p>

	<p>L'articolo 5 demanda al Ministro per le pari opportunità il compito di elaborare un piano straordinario contro la violenza sessuale e di genere , in sinergia con la nuova programmazione dell'Unione Europea per il periodo 2014/2020. Il medesimo articolo ha previsto un finanziamento di 10 milioni di euro per l'anno 2013 per la realizzazione di azioni a sostegno delle donne vittime di violenza</p> <p>Il 22 luglio 2013 Il Governo ha costituito la "Task force inter istituzionale contro la violenza sulle donne", coordinata dal Dipartimento per le Pari Opportunità, che ha garantito il pieno coinvolgimento di tutti i soggetti interessati nell'elaborazione del piano, ovvero i vari Dicasteri (Giustizia, Interno, Salute, Istruzione, Esteri, Difesa, Economia e Finanze, Lavoro, Pari Opportunità, Sviluppo Economico) e le realtà territoriali impegnate nella lotta al fenomeno.</p>
<p>Legge 27 dicembre 2013, n.14 <i>Legge di stabilità 2014</i></p>	<p>Il comma 217 dell'articolo 1 ha incrementato di 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016 , la dotazione del fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità allo scopo di finanziare " il piano di azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere"</p>
<p>Legge n. 107/15 del 13 luglio 2015, GU n. 162 del 15 luglio 2015. Testo ripubblicato G.U. n. 175 del 30 luglio 2015 (suppl. ord.). <i>Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti</i></p>	<p>Articolo 1, comma 16. prevede che il piano triennale dell'offerta formativa assicura l'attuazione dei principi di pari opportunità, promuovendo l'educazione alla parità di genere e la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 5-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119. Si tratta di una delle finalità del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere di cui all'articolo 5, comma 2, del predetto decreto-legge n. 93 del 2013.</p>
<p>LEGGE DI STABILITA' 2016 Legge 28 dicembre 2015, n.208</p>	<p>In applicazione della disciplina europea in materia di protezione ed assistenza delle vittime di reato, è istituito nelle aziende sanitarie ed ospedaliere un percorso di protezione denominato "percorso tutela vittime di violenza". Con D.P.C.M. da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di stabilità sono definite a livello nazionale le linee guida per rendere operativo il percorso suddetto, la cui attuazione avviene attraverso l'istituzione di gruppi multidisciplinari di assistenza giudiziaria, sanitaria e sociale ivi compresa la presa in carico da parte dei servizi di assistenza della vittima che intenda sporgere denuncia;</p>

• **Un Paese per donne e uomini - Lavoro e Maternità**

<p>Decreto Ministeriale 28 ottobre 2014</p>	<p>L'articolo 4, comma 24, lettera b) della legge 92/2012 ha introdotto in via sperimentale, per il triennio 2013-2015, la possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, al termine del congedo di maternità e in alternativa al congedo parentale, voucher per l'acquisto di servizi di babysitting, ovvero un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, da utilizzare negli undici mesi successivi al congedo obbligatorio, per un massimo di sei mesi. La richiesta può essere presentata anche dalla lavoratrice che abbia usufruito in parte del congedo parentale. Il decreto 28 ottobre 2014, che ha definito i criteri di accesso e le modalità di utilizzo del beneficio, ha riconosciuto un contributo, fino a 600 euro mensili, per un massimo di sei mesi, alle madri lavoratrici, dipendenti da amministrazioni pubbliche o da datori di lavoro privati ovvero iscritte alla gestione separata (libere professioniste). In seguito la circolare dell'INPS 169/2014 ha fornito le istruzioni operative per il biennio 2014-2015. Poiché il beneficio è riconosciuto nei limiti di 20 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015, la circolare specifica che l'ammissione al beneficio può essere condizionata dall'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).</p>
<p>LEGGE DI STABILITA' 2016 Legge 28 dicembre 2015, n.208</p>	<p>Contributo per la baby sitter prorogato di un anno- la possibilità per le madri lavoratrici dipendenti o con contratto di collaborazione di richiedere un contributo economico per il servizio di baby sitting o per i servizi per l'infanzia e sua estensione alle lavoratrici autonome o imprenditrici.</p>
<p>LEGGE DI STABILITA' 2015 Legge 23 dicembre 2014, n. 190 <i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato</i></p>	<p>A favore delle politiche della famiglia, è prevista per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2017, l'erogazione di un assegno di 960 euro l'anno, da corrispondere in rate mensili da 80 euro fino al terzo anno di vita del bambino, oppure fino al terzo anno dall'ingresso in famiglia del figlio adottato. L'assegno è previsto per i figli di cittadini italiani o comunitari oppure per i figli di cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo residenti in Italia, a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente sia in una situazione economica corrispondente ad un valore dell'ISEE non superiore ai 25.000 euro annui. Per i nuclei familiari in possesso di un ISEE non superiore a 7.000 euro annui, l'importo annuale dell'assegno è raddoppiato.</p>
<p>JOBS ACT Legge 10 dicembre 2014, n. 183 <i>Delega al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e</i></p>	<p>Maternità e conciliazione dei tempi di lavoro. La legge reca una delega al Governo per la revisione e l'aggiornamento delle misure intese a sostenere le cure parentali e a tutelare la maternità delle lavoratrici e le forme di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Si prevede: 1) la finalità di estendere l'indennità di maternità a tutte le donne lavoratrici;</p>

<p><i>delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro</i></p>	<p>2) l'estensione alle lavoratrici madri "parasubordinate" del diritto alla prestazione di maternità anche in assenza del versamento dei contributi;</p> <p>3) l'introduzione di un credito d'imposta per le lavoratrici con figli minori o disabili non autosufficienti sotto determinata soglia di reddito individuale complessivo;</p> <p>4) il riconoscimento della possibilità di cessione delle ferie fra lavoratori dipendenti a favore del genitore di figlio minore malato;</p> <p>5) l'integrazione dell'offerta di servizi per le cure parentali nel sistema pubblico-privato dei servizi alla persona;</p> <p>6) l'incentivazione di accordi collettivi intesi a facilitare la flessibilità dell'orario di lavoro e la flessibilità dell'impiego di premi di produttività; introduzione di congedi dedicati alle donne inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere;</p> <p>7) l'estensione delle misure di conciliazione previste ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni;</p> <p>8) la semplificazione e razionalizzazione degli organismi, delle competenze e dei fondi operanti in materia di parità e pari opportunità nel lavoro.</p> <p>Semplificazione delle procedure e degli adempimenti. La legge reca una delega al Governo per la definizione di norme di semplificazione e di razionalizzazione delle procedure e degli adempimenti, a carico di cittadini e imprese, relativi alla costituzione ed alla gestione dei rapporti di lavoro, nonché in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.</p> <p>In sintesi si prevede:</p> <p>1) la semplificazione delle procedure e degli adempimenti connessi con la costituzione e la gestione del rapporto di lavoro;</p> <p>2) l'obbligo per le P.A. di comunicare tra loro per gli stessi eventi;</p> <p>3) il divieto per le pubbliche amministrazioni di richiedere dati dei quali sono già in possesso;</p> <p>4) il contrasto del fenomeno delle dimissioni in bianco;</p> <p>5) lo svolgimento, esclusivamente in via telematica, di tutti gli adempimenti di carattere amministrativo</p>
<p>Decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 144 del 24 giugno 2015 <i> misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro</i></p>	<p>Il decreto legislativo prevede, misure finalizzate a tutelare la maternità delle lavoratrici e a favorire le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la generalità dei lavoratori.</p> <p>L'estensione delle misure agli anni successivi è subordinata all'entrata in vigore di decreti legislativi che forniscano adeguata copertura finanziaria.</p> <p>In particolare si prevede:</p> <p>a) l'aggiunta dei giorni di congedo obbligatorio non goduti prima del parto (a causa di anticipo dello stesso rispetto alla data presunta) al periodo di congedo obbligatorio spettante dopo il parto anche qualora il periodo di congedo obbligatorio di maternità superi il limite di cinque mesi;</p>

- b) il diritto della madre, in caso di ricovero del neonato in una struttura pubblica o privata, di chiedere la sospensione del congedo obbligatorio di maternità e di usufruire del medesimo, in tutto o in parte, dalla data di dimissione del bambino;
- c) il trattamento economico inerente al congedo obbligatorio di maternità compete anche nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa, consistente in colpa grave da parte della lavoratrice;
- d) il diritto ad un congedo non retribuito e privo di indennità per il periodo di permanenza all'estero, periodo richiesto per l'incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura di adozione internazionale è riconosciuto, per la lavoratrice e per il lavoratore, qualora la lavoratrice, per il periodo di permanenza all'estero in oggetto, o per una frazione del medesimo, non abbia richiesto il congedo di maternità corrispondente al congedo obbligatorio;
- e) l'aumento dai primi tre anni di vita del bambino ai primi sei anni il limite entro cui si ha diritto, per il periodo di congedo parentale, ad un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione;
- f) l'allargamento dai primi otto anni di vita del bambino ai primi dodici anni dell'ambito temporale entro il quale può essere esercitato, da parte di uno dei genitori, il diritto al prolungamento del congedo parentale, contemplato per il caso in cui il minore presenti una situazione di handicap grave;
- g) l'ampliamento dai primi otto anni di ingresso del minore in famiglia ai primi dodici anni dell'ambito temporale entro il quale può essere esercitato, da parte dei genitori adottivi o affidatari, il diritto al congedo parentale;
- h) l'esenzione dall'obbligo di prestare lavoro notturno (dalle ore 24 alle ore 6) per la lavoratrice adottiva o affidataria di un minore, nei primi tre anni dall'ingresso del minore in famiglia e, in ogni caso, non oltre il dodicesimo anno di età, o, in alternativa ed alle stesse condizioni, il lavoratore adottivo o affidatario, convivente con la stessa;
- i) il riconoscimento della facoltà di dimissioni senza preavviso alla lavoratrice madre, nonché al lavoratore padre che fruisca o abbia fruito del congedo di paternità 4, fino al compimento di un anno di età del bambino (ovvero, in caso di adozione o affidamento, fino al compimento di un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare);
- j) l'ampliamento da tre a cinque mesi della durata dell'indennità di maternità, relativa alle iscritte alla cosiddetta Gestione separata INPS (e non iscritte ad altre forme obbligatorie di previdenza di base);
- k) l'introduzione dell'indennità di paternità in favore del lavoratore autonomo in sostituzione di quella (o della parte residua) che sarebbe spettata alla madre lavoratrice autonoma nei casi di: morte o grave infermità della madre; abbandono da parte della madre; affidamento esclusivo del bambino al padre;
- l) l'aumento da tre a cinque mesi della durata dell'indennità di maternità, relativa alle lavoratrici autonome in oggetto, per il caso di adozione e la soppressione per la medesima fattispecie, nonché per l'indennità di maternità per il caso di affidamento, della condizione che il minore abbia un'età non superiore a sei anni;
- m) l'introduzione dell'indennità di paternità in favore del libero professionista in sostituzione di quella (o della parte

	<p>residua) che sarebbe spettata alla madre libera professionista (iscritta ad uno dei suddetti enti) nei casi di: morte o grave infermità della madre; abbandono da parte della madre; affidamento esclusivo del bambino al padre;</p> <p>n) la previsione che i datori di lavoro privati beneficino dell'esclusione dei lavoratori ammessi, per motivi legati ad esigenze di cure parentali ed in forza di accordi collettivi, al telelavoro dal computo dei limiti numerici previsti da disposizioni di legge o di contratto collettivo per l'applicazione di particolari normative ed istituti;</p> <p>o) l'introduzione per le lavoratrici dipendenti e per le lavoratrici titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa del diritto, rispettivamente, ad un congedo retribuito ed alla sospensione del rapporto contrattuale, per motivi connessi al loro percorso di protezione (debitamente certificato) relativo alla violenza di genere; in entrambi i casi, è posto un limite massimo di durata pari a tre mesi;</p> <p>p) la previsione in via sperimentale, per il triennio 2016-2018, della destinazione alla promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata di una quota pari al 10% del "Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello.</p>
<p>Decreto legislativo n. 151 del 14 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 221 del 23 settembre 2015 recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità</p>	<p>Garantire l'autenticità delle dimissioni volontarie e della risoluzione consensuale dei rapporti di lavoro per contrastare con determinazione ed efficacia l'odiosa e illegale pratica delle "dimissioni in bianco". A questo mira l'articolo 26, che introduce modalità semplificate per effettuare le dimissioni. Il testo prevede che la volontà del lavoratore sia espressa, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del lavoro e trasmessi al datore di lavoro e alla Direzione territoriale competente con le modalità individuate da uno specifico decreto del ministero, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo. La trasmissione dei moduli possa avvenire anche per il tramite dei patronati, delle organizzazioni sindacali, degli enti bilaterali e delle commissioni di certificazione. Entro sette giorni dalla data di trasmissione del modulo, il lavoratore ha la facoltà di revocare le dimissioni con le medesime modalità. In caso di violazione degli obblighi da parte della parte datoriale, se il fatto non costituisce reato, sono previste sanzioni da 5.000 a 30.000 euro.</p> <p>Disposizioni in materia di pari opportunità. I principali interventi riguardano: la revisione dell'ambito territoriale di riferimento delle consigliere di parità provinciali in vista della soppressione delle province; la modifica della composizione e delle competenze del Comitato nazionale di parità; la modifica delle competenze e della procedura di designazione e nomina delle consigliere, semplificando l'iter di nomina e superando le incertezze dovute alla precedente formulazione; l'introduzione del principio secondo cui per le consigliere di parità non trova applicazione lo spoil system di cui all'art. 6, comma 1, della legge n. 145/2002; la redistribuzione fra gli enti interessati degli oneri per il sostegno alle attività delle consigliere; l'introduzione della Conferenza nazionale delle consigliere di parità, per rafforzare e accrescere l'efficacia della loro azione, e consentire lo scambio di informazioni, esperienze e buone prassi. La Conferenza sostituisce la Rete delle consigliere e opera senza oneri per la finanza pubblica.</p>

<p>LEGGE DI STABILITA' 2015 Legge 23 dicembre 2014, n. 190</p> <p>LEGGE DI STABILITA' 2016 Legge 28 dicembre 2015, n.208</p>	<p>Eliminazione delle penalizzazioni in caso di accesso alla pensione anticipata. Con la legge di stabilità 2015 e successivamente con la legge di stabilità 2016, sono state cancellate tutte le penalizzazioni previste dalla manovra Fornero (articolo 24, comma 10, DL 201/2011) per le persone che sono andate in pensione di anzianità prima dei 62 anni a partire dal 2012.</p>
<p>LEGGE DI STABILITA' 2016 Legge 28 dicembre 2015, n.208</p>	<p>Modificata "opzione donna", che permette alle lavoratrici l'accesso al trattamento pensionistico anticipato in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e di un'età pari o superiore a 57 anni e 3 mesi per le dipendenti e a 58 anni e 3 mesi per le autonome, a condizione che optino per il calcolo contributivo integrale, ripristinando la maturazione di questi requisiti entro il 31.12.15. Previsto un monitoraggio annuale del numero di lavoratrici e delle risorse utilizzate per la cosiddetta "opzione donna", l'obiettivo è quello di prolungare la sperimentazione oltre il 31 dicembre 2015, nel caso in cui si realizzino dei risparmi di risorse. Prevista la trasmissione, entro il 30 settembre di ogni anno, di una relazione alle Camere, da parte del Governo, sulla base dei dati rilevati dall'Inps.</p>
<p>Legge n. 124/2015: Delega per la riforma delle amministrazioni pubbliche</p>	<p>Maternità e genitorialità: tutte le informazioni sin dalla nascita Spesso le misure di sostegno alla maternità e alla genitorialità non sono conosciute al punto che i fondi disponibili, sia nazionali, sia locali, non sono utilizzati del tutto. Per ovviare a questo problema il provvedimento prevede che al momento della denuncia all'Anagrafe della nascita di un figlio i genitori siano informati dei propri diritti, servizi e misure di sostegno erogati da Stato, Regioni ed Enti locali, attraverso una specifica banca dati.</p>
<p>LEGGE DI STABILITA' 2016 Legge 28 dicembre 2015, n.208</p>	<p>Congedo di maternità: valore e non assenza- il congedo di maternità varrà per il calcolo del premio di produttività</p>
<p>LEGGE DI STABILITA' 2016 Legge 28 dicembre 2015, n.208</p>	<p>Possibile cumulare il riscatto laurea e i congedi parentali- Eliminata la non cumulabilità del riscatto del periodo di congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro con il riscatto della laurea (che penalizzava fortemente le donne)</p>
<p>LEGGE DI STABILITA' 2016 Legge 28 dicembre 2015, n.208</p>	<p>Sostegno alla condivisione della responsabilità genitoriale- prorogato per il 2016 il congedo obbligatorio per i papà aumentando da uno a due giorni, da utilizzare entro cinque mesi dalla nascita del figlio, anche in modo non continuativo</p>

- **Un Paese per donne e uomini – Nelle Istituzioni**

<p>RIFORMA ELETTORALE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI (ITALICUM) Legge 6 maggio 2015, n. 52 <i>“Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati”</i></p>	<p>Prevede che le liste elettorali siano formate da un candidato capolista e da un elenco di candidati, l'elettore può esprimere fino a due preferenze, per candidati di sesso diverso (cd. 'doppia preferenza di genere'), tra quelli che non sono capolista: sono infatti proclamati eletti dapprima i capolista nei collegi (cd. capolista 'bloccati'), e successivamente, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze;</p> <p>Con la finalità di promuovere le pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive, i candidati devono essere presentati - in ciascuna lista - in ordine alternato per sesso; al contempo, i capolista dello stesso sesso non possono essere più del 60 per cento del totale in ogni circoscrizione; nel complesso delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista, inoltre, nessun sesso può essere rappresentato in misura superiore al cinquanta per cento.</p>
<p>Legge n. 65 del 22 aprile 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2014 <i>“Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, in materia di garanzie per la rappresentanza di genere, e relative disposizioni transitorie inerenti alle elezioni da svolgere nell'anno 2014”</i></p>	<p>Il testo approvato definitivamente dal Parlamento introduce nella legge elettorale europea delle norme finalizzate a rafforzare la rappresentanza di genere, similmente a quanto prevede la normativa introdotta nel 2012 per le elezioni dei consigli comunali (legge n. 215 del 23 novembre 2012). Si tratta della cosiddetta tripla preferenza di genere prevedendo che, nel caso in cui l'elettore decida di esprimere tre preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della terza preferenza. Ove l'elettore dovesse decidere di esprimere solo due preferenze può attribuirle a candidati dello stesso sesso.</p> <p>In considerazione dello svolgimento delle scorse elezioni europee, la legge reca una disciplina transitoria destinata ad applicarsi subito e una più incisiva disciplina a regime che troverà applicazione dalle successive elezioni. Quindi, la norma sulla tripla preferenza di genere è stata introdotta limitatamente alle elezioni per il Parlamento europeo del 2014. Le norme riguardanti l'equilibrio di genere nella composizione delle liste e, quelle più incisive sulle triple preferenze di genere, entreranno in vigore a partire dalle elezioni del 2019.</p>
<p>L. 21-2-2014 n. 13 <i>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, recante abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e</i></p>	<p>Abolisce il finanziamento pubblico diretto ai partiti (art. 9 D.L. 149/2013). In particolare, il decreto prevede una riduzione delle risorse spettanti ai partiti sulla base della disciplina del cosiddetto “due per mille” quando nel numero complessivo dei candidati uno dei due sessi sia rappresentato in misura inferiore al 40 per cento. Quindi, qualora nel numero complessivo dei candidati di un partito politico alle elezioni del Parlamento europeo, uno dei due sessi sia rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, le risorse spettanti al partito a titolo di “due per mille” sono ridotte in misura percentuale pari allo 0,50 per ogni punto percentuale di differenza tra 40 e la percentuale dei candidati del sesso meno rappresentato, nel limite massimo complessivo del 10 per cento. Ad esempio, se un partito presenta nel complesso delle liste una percentuale di candidate donne del 30%, le risorse del</p>

<p><i>disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore</i></p>	<p>“due per mille” sono ridotte del 5%. Le risorse decurtate confluiscono in un fondo annualmente ripartito tra i partiti che accedono al riparto del “due per mille” per i quali la percentuale di eletti del sesso meno rappresentato in ciascuna elezione sia pari o superiore al 40 per cento.</p>
<p>AC 3297, approvata definitivamente alla Camera il 3 febbraio 2016</p>	<p>La legge introduce tra i principi fondamentali in base ai quali le Regioni sono tenute a disciplinare con legge il sistema elettorale regionale, l'adozione di specifiche misure per la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive. Viene, dunque, rispettata l'autonomia delle Regioni ma nello stesso tempo si affronta il problema dell'equilibrio di genere nelle istituzioni. Questa legge sancisce un passaggio importante verso la parità delle donne anche nelle istituzioni regionali.</p>
<p>La legge 7 aprile 2014, n. 56 (G.U. n. 81 del 7 aprile 2014) <i>Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni</i></p>	<p>- art. 1 commi 27-28 e 71-72 Con l'istituzione delle Città metropolitane ed il riordino delle province si é eliminata l'elezione diretta dei consigli provinciali. I consigli metropolitani (organi delle nuove città metropolitane) ed i consigli provinciali divengono organi elettivi di secondo grado; l'elettorato attivo e passivo spetta ai sindaci ed ai consiglieri comunali dei rispetti territori. L'elezione di questi due organi avviene con modalità parzialmente differenti, che comunque prevedono l'espressione di un voto di preferenza e la ponderazione del voto (in base ad un indice rapportato alla popolazione complessiva della fascia demografica di appartenenza del comune). Ai fini di promuovere la rappresentanza di genere, nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità superiore per i candidati del sesso meno rappresentato, a pena di inammissibilità. Anche se tale disposizione troverà applicazione solo decorsi 5 anni dall'entrata in vigore della legge n. 215/2012, sulle rappresentanze di genere negli organi elettivi degli enti locali e quindi, di fatto, dalle elezioni del 2018 (art. 1, commi 27-28 e commi 71-72). Non è prevista la possibilità della doppia preferenza di genere, in quanto ritenuta incompatibile con il sistema del voto ponderato. Non è inoltre più prevista la giunta, ma un altro organo assembleare (consiglio metropolitano nelle città metropolitane e assemblea dei sindaci nelle province), composto da tutti i sindaci del territorio. Agli statuti di città metropolitane e province sono inoltre applicabili le disposizioni volte a garantire le pari opportunità negli organi collegiali non elettivi.</p> <p>- Art. 1 comma 137, della legge n. 56/2014 è altresì intervenuta sul rispetto del principio di pari opportunità nelle giunte comunali, stabilendo che nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico; sono esclusi dall'ambito di applicazione della norma i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.</p>
<p>Riforma costituzionale Ddl Cost. "Superamento del bicameralismo paritario e revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione"</p>	<p>Il nuovo secondo comma dell'articolo 55 Cost. prevede che le leggi che stabiliscono le modalità di elezione delle Camere promuovono l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza, rafforzando in tal modo il principio della parità di accesso alle cariche elettive, già sancito dall'articolo 51 Cost.</p> <p>Nel progetto di riforma costituzionale il procedimento legislativo bicamerale, caratterizzato da un ruolo paritario delle due Camere, che esercitano collettivamente e con gli stessi poteri la funzione legislativa</p>

(come nel sistema attualmente vigente), è mantenuto solo per alcune categorie di leggi, individuate al primo comma dell'art. 70 Cost. All' art. 122, primo comma si prevede che sia una legge statale a definire i principi fondamentali per il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente, degli altri componenti della Giunta regionale e dei consiglieri regionali, nonché per promuovere l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza e che determina la durata degli organi elettivi ed i relativi emolumenti nel limite dell'importo di quelli attribuiti ai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione.

- **Un Paese per donne e uomini – Diritti**

<p>PD La Camera dei deputati ha approvato il Testo unificato delle proposte di legge in materia di attribuzione del cognome ai figli (AC 360 e abbinate). ora in attesa dell'approvazione del Senato,</p>	<p>Il testo propone una modifica del codice civile in materia di attribuzione del cognome ai figli, facendo venire meno l'obbligo del cognome paterno e prevedendo la possibilità – con distinte soluzioni – di attribuire ai figli anche il cognome materno.</p> <p>Ciò, sia per ottemperare alla recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, sia per mettere il nostro ordinamento in linea con la maggior parte dei sistemi giuridici europei (in Spagna, Germania, Inghilterra e Francia, infatti, tale possibilità è prevista ormai da parecchi anni).</p> <p>Si tratta dunque di disposizioni “dovute”, per riempire una evidente lacuna del nostro ordinamento, ma anche “rivoluzionarie”, perché permettono all'Italia di rompere con una concezione patriarcale della famiglia (così come sottolineato dalla Corte Costituzionale nel 2006, esprimendosi relativamente al sistema di attribuzione automatica del cognome paterno da noi in vigore). Il testo unificato (che si basa sulla proposta di legge dell'on. Laura Garavini del PD) è composto di 7 articoli, nei quali si prevede la piena libertà di scelta per i genitori sull'attribuzione del cognome.</p>
<p>Legge n. 55 del 6 maggio 2015 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell'11 maggio 2015 “<i>Modifiche all'articolo 191 del codice civile e all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n.</i></p>	<p>A quarantun anni dall'anniversario della vittoria del referendum sul divorzio, la Camera ha approvato in via definitiva il provvedimento sul cosiddetto “divorzio breve”: che interviene sulla disciplina dello scioglimento del matrimonio con la finalità di ridurre i tempi necessari ad ottenere il divorzio, diviene così legge. La legge riduce in primo luogo il periodo di tempo che deve necessariamente intercorrere tra separazione e divorzio.</p> <p>La legge del 1970 prevedeva che ai fini della proposizione della domanda di divorzio, le separazioni dovessero essersi protratte ininterrottamente da almeno 3 anni, a decorrere dalla comparsa dei coniugi davanti al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale, la riforma prevede:</p>

<p>898, in materia di scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi"</p>	<ul style="list-style-type: none"> - nelle separazioni giudiziali: <ul style="list-style-type: none"> • riduce da 3 anni a 12 mesi la durata minima del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che legittima la domanda di divorzio; • fa decorrere tale termine - come attualmente già previsto - dalla comparsa dei coniugi davanti al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale. - nelle separazioni consensuali: <ul style="list-style-type: none"> • riduce a 6 mesi la durata del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che permette la proposizione della domanda di divorzio; • riferisce il termine più breve anche alle separazioni che, inizialmente contenziose, si trasformano in consensuali; • fa decorrere tale termine anche in tal caso dalla comparsa dei coniugi davanti al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale.
<p>LEGGE DI STABILITA' 2015 Legge 23 dicembre 2014, n. 190 <i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato</i></p>	<p>Istituito il Registro nazionale dei donatori di cellule riproduttive per la procreazione eterologa: le strutture sanitarie che effettueranno i prelievi avranno l'obbligo di comunicare al Registro i dati anagrafici dei singoli donatori ai quali verrà assegnato un codice presso il centro nazionale trapianti dell'Istituto Superiore di Sanità. Questo per garantire la corretta tracciabilità del percorso delle cellule dal donatore al nato e viceversa, oltre al conteggio dei nati generati dalle cellule riproduttive di uno stesso donatore.</p>
<p>Collegato alla legge di stabilità 2014 - Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura. In via di approvazione</p>	<p>Equilibrio tra i generi E' stato introdotto un nuovo articolo (art. 1-bis) secondo il quale lo statuto dei consorzi di tutela deve prevedere che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi.</p>

- **Proposte di legge presentate dal gruppo PD nella XVII legislatura alla Camera**

- **AC 1278- MARCO MELONI ed altri: "Modifiche alle leggi 2 luglio 2004, n. 165, e 23 febbraio 1995, n. 43, per il riequilibrio della rappresentanza tra i sessi nell'elezione dei consigli regionali" (iniziato l'iter in commissione I affari costituzionali il 1° Ottobre 2015)**
- **AC 120 MOGHERINI Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti l'indennità di maternità, l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio e la fruizione del congedo parentale**
- **AC 170 BOBBA Disposizioni per la promozione di un sistema di benessere sociale mediante la valorizzazione dell'investimento familiare e generazionale nonché delega al Governo per la riforma degli istituti di sostegno al reddito delle famiglie con figli e per la promozione dell'autonomia finanziaria dei giovani**
- **AC 673 MARTELLA- Disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità nelle piccole imprese e nelle cooperative sociali**
- **AC 2417 on. GRECO Modifica dell'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernente i permessi per controlli prenatali in favore delle lavoratrici gestanti che hanno utilizzato tecniche di procreazione medicalmente assistita.**
- **AC 2492 on. Dell'Arringa - Istituzione del voucher universale per i servizi alla persona e alla famiglia**
- **AC 2720 on. Antonella Incerti - Legge quadro per la parità tra i sessi e contro le discriminazioni di genere**
- **AC 2707 on Laura Coccia- Modifiche agli articoli 2 e 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, in materia di applicazione del principio di parità tra sessi nel settore sportivo professionistico**
- **AC 1450 on Pollastrini Barbara - Norme in materia di parità e di non discriminazione tra i sessi nell'ambito della pubblicità e dei mezzi di comunicazione**

- **AC 2586 On. Valeria Valente (PD) e altri - Misure per la protezione dei minori e per la tutela della dignità della donna nella pubblicità e nei mezzi di comunicazione**
- **AC.930- On. Maria Antezza (PD) e altri - Modifiche all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, e all'articolo 20 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di valutazione dell'impatto di genere della legislazione**
- **AC.297- On. Susanna Cenni (PD) e altri- Norme per la parità di accesso ai mezzi di comunicazione nella campagna elettorale e istituzione dell'Agenzia per la parità, per la non discriminazione tra i generi e per la tutela della dignità della donna nell'ambito della pubblicità e della comunicazione**
- **AC 3022- on. Malisani ed altri /AS 1680 Sen. Fedeli - Introduzione dell'educazione di genere e della prospettiva di genere nelle attività e nei materiali didattici delle scuole del sistema nazionale di istruzione e nelle università**
- **AC 3282 on. Rotta – Modifiche all'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, in materia di rispetto della parità di genere nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti**
- **AC 530 on. Gnechi ed altri- Disposizioni per la concessione di contributi previdenziali figurativi e di incrementi del trattamento di pensione per il riconoscimento dei lavori di cura familiare svolti dai genitori**
- **AC 728 on. Gnechi ed altri- Norme in materia previdenziale in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili**
- **AC 1881 on.Gnechi ed altri – Modifiche all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 , n.214, in materia di accesso delle lavoratrici alla pensione di vecchiaia, nonché concessione di contributi previdenziali figurativi per il riconoscimento dei lavoratori di cura familiare**
- **AC 388 on. Murer ed altri – Delega al Governo per l'introduzione di agevolazioni contributive per le lavoratrici madri, nonché modifiche agli articoli 4 della legge 8 marzo 2000, n.53 e 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, per l'elevazione del limite massimo di durata dei congedi lavorativi per gravi motivi familiari**
- **AC 1503 on. Di Salvo- Anticipo dell'età dell'accesso alla pensione di vecchiaia in favore delle lavoratrici madri**

- **AS 2082 sen. Fedeli ed altri /AC 3376 Di Salvo ed altri - Misure a sostegno della condivisione della responsabilità genitoriale**
- **AC 2265 on Roberta Agostini ed altri - Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e altre disposizioni in materia di sostegno della maternità e della paternità, di congedo parentale e di obbligatorietà del congedo di paternità, nonché per il finanziamento del servizio degli asili nido**
- **AC 3190 Tinagli ed altri: "Agevolazioni fiscali in favore delle lavoratrici madri con figli minori inattive da almeno tre anni"**
- **AC 1905 Scuvera ed altri: "Modifiche all'articolo 2107 del codice civile e al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, in materia di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nei settori privato e pubblico"**
- **AC 2532 Scuvera ed altri: " Modifica all'articolo 29 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, per l'introduzione del congedo parentale per motivi di ricongiungimento familiare"**

- **Mozioni approvate**

<p>04-06- 2013</p> <p>Mozione n. 1-00067</p> <p>Contrasto alla violenza contro le donne</p>	<p>La Camera ha approvato all'unanimità la ratifica della Convenzione di Istanbul, in segno di sensibilità ai temi che riguardano la condizione delle donne vittime di violenza. La convenzione indica le diverse gravi forme di violenza – la violenza domestica, le molestie sessuali, lo stupro, il patrimonio forzato, i delitti commessi in nome del cosiddetto «onore» e le mutilazioni genitali femminili – che costituiscono una grave violazione dei diritti umani delle donne e il principale ostacolo al raggiungimento della parità tra i sessi. La mozione approvata impegna il governo ad adottare ogni iniziativa normativa volta a recepire nell'ordinamento interno, quanto contenuto nella Convenzione di Istanbul; a predisporre e attuare un nuovo piano nazionale antiviolenza; ad istituire un Osservatorio permanente nazionale, nonché a favorire una corretta formazione di tutti gli operatori sanitari, sociali, del diritto e delle forze dell'ordine coinvolti, al fine di assicurare alle vittime aiuto e supporto adeguati.</p>
<p>11.06.2013</p> <p>Mozione n. 1-00074</p>	<p>Nonostante i buoni risultati che emergono dalle relazioni annuali sullo stato di attuazione della legge, n. 194 del 1978, secondo i quali l'Italia ha visto negli anni una progressiva riduzione del ricorso all'interruzione volontaria di gravidanza, l'applicazione della norma ha trovato, tuttavia, recentemente un ostacolo nel sempre maggior ricorso all'obiezione di coscienza del personale sanitario. la mozione PD per questi motivi ha impegnato il governo a dare piena attuazione alla</p>

Obiezione di coscienza in campo sanitario	legge del 1978, a predisporre iniziative utili affinché si attui il diritto della donna ad una scelta libera e consapevole; a promuovere la diffusione della presenza sul territorio nazionale dei consultori familiari, quale strumento essenziale per le politiche di prevenzione e di promozione della maternità/paternità libera e consapevole.
26.03.2014 Mozione n. 1-00409 Parità di genere nello sport	La mozione unitaria impegna il Governo e le istituzioni sportive a recepire, nell'ordinamento italiano, gli indirizzi della Carta dei diritti delle donne nello sport, a predisporre tutte quelle iniziative economiche e normative necessarie affinché vi sia un'effettiva promozione delle pari opportunità nella pratica sportiva, nella fruizione paritaria degli impianti sportivi, nella ricerca di strumenti utili a promuovere la partecipazione femminile alle varie discipline sportive e ai processi decisionali attraverso l'inclusione delle donne nelle posizioni di dirigenza degli organismi federali delle varie discipline sportive.
11 .11. 2014 Mozione 1-00615 Politiche di genere	Il consolidamento e l'affermazione della cultura di parità, delle pari opportunità e dei diritti delle donne sono entrati, negli ultimi anni, di diritto tra le priorità e tra gli obiettivi strategici per l'azione del Governo italiano e delle istituzioni internazionali ed europee, affermandosi come importante principio trasversale delle politiche pubbliche. La mozione presentata dal gruppo PD e approvata, impegna il governo: a promuovere l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di una task force con l'obiettivo, tra gli altri, di programmare interventi per l'occupazione femminile e misure in favore della conciliazione vita-lavoro per uomini e donne; a promuovere, nell'ambito del programma del Governo, la realizzazione di una conferenza nazionale finalizzata ad individuare gli obiettivi e le azioni che il Governo, le amministrazioni pubbliche, gli attori economici e sociali devono condividere e realizzare per la crescita dell'occupazione femminile; a realizzare azioni di cooperazione internazionale per promuovere la tutela dei diritti delle donne nei Paesi del sud del mondo ed in via di sviluppo, con il fine di contribuire ad una crescita equa e sostenibile; a promuovere il fondo nazionale per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile e a monitorare la piena attuazione del decreto del Presidente della Repubblica del novembre 2012 sulla parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società pubbliche, affinché sia garantita la presenza delle donne nella pubblica amministrazione e nelle società pubbliche.
19.11.2013 Mozione n. 1-00108 Infanzia	nel nostro Paese le bambine, i bambini e gli adolescenti sono 10 milioni e 837 mila e rappresentano il 17 per cento della popolazione. L'Italia è agli ultimi posti in Europa per quanto riguarda il benessere e i diritti dei bambini. Il governo si è impegnato a definire una strategia nazionale che contrasti le diverse manifestazioni di povertà infantile e il grave fenomeno della dispersione scolastica e ad assumere iniziative per evitare che finanziamenti e obiettivi concordati con Regioni, ed Enti locali, vengano disattesi. Inoltre, si è impegnato a garantire i diritti di cittadinanza (come, ad esempio, il diritto all'istruzione, alla fruizione delle mense, al trasporto scolastico) nonché ad assumere iniziative per rifinanziare la legge sull'infanzia e l'adolescenza del 1997, nei limiti di vincoli di bilancio, e a mettere a sistema le buone prassi già esistenti sul territorio nazionale.
06.05.2014	E' stata approvata la mozione di maggioranza sul contrasto alla pedofilia, con particolare riferimento alle iniziative volte a prevenire l'abuso sessuale e l'adescamento dei minori commessi tramite internet. La mozione presentata dal PD e

<p>Mozione n. 1-00427</p> <p>Violenza, abuso sessuale sui minori adescamento tramite internet</p>	<p>sottoscritta dai gruppi di maggioranza e da SEL, impegna il Governo a predisporre un sistema di raccolta dati e di monitoraggio del fenomeno della violenza sui minori, fenomeno particolarmente allarmante se si considera che nel 90% dei casi la violenza avviene in famiglia, il più delle volte gli abusi sono commessi da padri e nonni e il 68% delle vittime sono bambine. Altro fenomeno preoccupante è quello relativo al turismo sessuale rispetto al quale in Italia si registrano circa 80 mila viaggi ogni anno. La mozione, ha impegnato il governo al potenziamento degli strumenti investigativi in dotazione alle Forze dell'ordine e alla concessione alla Polizia postale della possibilità di condurre indagini con attività sotto copertura per l'adescamento dei minori in rete.</p>
<p>24.06.2014</p> <p>Mozione n. 1-00209</p> <p>Minori stranieri non accompagnati</p>	<p>Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», disciplina le modalità di soggiorno dei minori stranieri sul territorio dello Stato, prevedendo che i minori non accompagnati che arrivano nel territorio nazionale vengano accolti nei centri di primo soccorso e accoglienza, identificati e lì ospitati per un tempo non superiore alle 48 ore e destinati poi a strutture di accoglienza. Da molti anni l'Italia affronta l'accoglienza di tali minori in termini di emergenza, senza una chiara definizione di competenze e di responsabilità degli attori coinvolti. Nonostante l'impegno delle istituzioni che delle reti associative e di volontariato, ancora oggi i diritti essenziali dei minori stranieri non accompagnati non sempre vengono rispettati. La mozione di maggioranza approvata impegna il Governo a ricercare una soluzione non di tipo emergenziale ma che affronti in maniera organica, anche sul piano normativo, tale fenomeno, nel rispetto dei principi della Convenzione Onu sui diritti del fanciullo; a dare soluzione alle difficoltà connesse a procedure e prassi territorialmente eterogenee per quanto riguarda l'identificazione all'arrivo, le tempistiche, le condizioni di accoglienza, i casi di sovraffollamento, il profilo professionale degli operatori e la predisposizione di servizi di mediazione culturale, nonché l'attività informativa riguardo alla possibilità di presentare domanda di asilo; ad assumere iniziative per introdurre l'istituto dell'affidamento familiare internazionale, finalizzato al compimento di uno specifico progetto di carattere familiare, umanitario, sanitario, di studio o di formazione professionale, a sostenere a livello europeo, in particolare con l'avvio del semestre di presidenza italiano dell'Unione europea, la predisposizione di un piano europeo di accoglienza e inserimento nei diversi Paesi di destinazione di migranti, richiedenti asilo e protezione.</p>
<p>15.07.2014</p> <p>Mozione n. 1-00326</p> <p>Adozioni internazionali</p>	<p>L'Italia ha ratificato la Convenzione dell'Aja del 1993 sulla tutela dei minori e sulla cooperazione in materia di adozioni internazionali. Con tale provvedimento ha recepito nella sua legislazione, sulla base della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, i principi di fondo sui quali si basa la tutela dei bambini privi di famiglia. In questi decenni, il delicato e complesso meccanismo dell'adozione ha visto alcune modifiche a seguito delle trasformazioni sociali. Sono però rimasti immutati e validi i principi fondamentali su cui si poggia: il rispetto dei diritti e il perseguimento del maggior interesse del minore, il concetto di sussidiarietà, il ruolo e la funzione dei diversi enti nel processo di adozione, rimane solido l'impianto normativo e istituzionale su cui si basa il processo adottivo con il ruolo dei servizi sociali territoriali, quello dei Tribunali per i Minorenni e quello centrale della Commissione per le Adozioni Internazionali. La mozione impegna il Governo a mettere a</p>

punto tutti gli strumenti collaterali che permettono a una buona normativa, come quella italiana, di funzionare a pieno regime, chiedendo di continuare nel forte impegno che finora ha dimostrato su un argomento così delicato, di dotare la Commissione adozioni internazionali di tutte le riserve necessarie a svolgere i compiti ordinari e straordinari, di rafforzare la capacità di cooperazione in tema di tutela dei diritti dei minori e di garantire la possibilità di stipula con quei Paesi con cui i rapporti sono più incerti, di erogare le risorse dovute per il triennio 2011-2013. Si impegna inoltre il Governo a verificare la percorribilità di benefici fiscali per le coppie che adottano e, in modo particolare, per le adozioni di bambini con bisogni speciali e la semplificazione dell'iter burocratico per le procedure e i tempi per le adozioni.